

**Regolamento Comunale
per l'armamento del servizio
di Polizia Municipale**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 37 del 30/09/2002
Modificato con deliberazione di C.C. n. 58 del 19/12/2019

IL SINDACO
Tarzi Lucio Marco Leonardo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Nessi dr. Massimo

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ARMAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Art. 1 – Disposizioni generali

1 – Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145, gli appartenenti al servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, svolgono servizio armato, che è disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 - Numero delle armi in dotazioni

1 - Il numero delle armi in dotazione è equivalente al numero degli Agenti di Pubblica Sicurezza, maggiorato del 5% quale dotazione di riserva, con almeno il minimo di un'arma di scorta.

2 – Il provvedimento che fissa o modifica il numero complessivo delle armi in dotazione è comunicato al Prefetto.

Art. 3 - Tipo delle armi in dotazione

1 - Le armi in dotazione agli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, possono essere la pistola semi-automatica o la pistola a rotazione i cui modelli devono essere scelti tra quelle iscritte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975, n. 100.

2 - Il calibro delle armi in dotazione dovrà essere compreso fra i seguenti: calibro 7,65; calibro 9 corto; calibro 9 x 21; calibro 38 special.

Art. 4 - Servizi armati ed assegnazione dell'arma

1 - I servizi per i quali gli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, portano le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- a) Tutti i servizi esterni comunque effettuati (automontanti, motomontanti, ciclisti, appiedati);
- b) Servizi di polizia amministrativa, stradale, annonaria ed edilizia;
- c) Servizi di sorveglianza e custodia del patrimonio del Servizio;
- d) Servizi di pronto intervento;
- e) Servizi di scorta.

2 - Agli addetti al Servizio di Polizia Municipale, in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, l'arma è assegnata in via continuativa dall'ente di appartenenza mediante provvedimento disposto **dal Sindaco, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 145/1987**. Il provvedimento ha la durata di quattro anni ed è soggetto a revisione annuale da parte del Sindaco. Il provvedimento è comunicato al Prefetto.

3 - Del provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione dell'addetto.

4 - L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima anche al di fuori dell'orario di servizio per raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio e viceversa.

5 - E' consentito inoltre, previa autorizzazione del Sindaco, il porto dell'arma per raggiungere il poligono di tiro a segno nel caso in cui lo stesso si trovi fuori dell'ambito territoriale di competenza.

Art. 5 - Modalità del porto dell'arma

- 1 - Gli addetti che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione, indossando l'uniforme portano l'arma nella fondina esterna e devono essere muniti di caricatore di riserva. Gli ufficiali, anche se in uniforme, sono autorizzati a portare l'arma in maniera non visibile.
- 2 - Gli addetti al servizio interno sono esonerati dall'obbligo del porto dell'arma solo durante l'espletamento di funzioni che non comportano il diretto contatto con il pubblico.
- 3 - Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle in dotazione.

Art. 6 - Tutela e custodia

- 1 - Le armi in dotazione ai singoli addetti, ed eventualmente non assegnate in via continuativa, e le relative munizioni sono custodite in appositi armadietti blindati, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.M.145/1987, osservandosi le disposizioni del citato D.M.

Art. 7 - Prelevamento e versamento dell'arma

- 1 - L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia revocato il provvedimento di assegnazione in via continuativa o siano venute meno le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.
- 2 - L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata allorquando viene meno la qualità di agente di Pubblica Sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto.

Art. 8 - Doveri dell'assegnatario

- 1 - Il personale cui è assegnata l'arma, deve:
 - a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui la stessa viene assegnata;
 - b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione;
 - c) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle periodiche esercitazioni di tiro;
 - d) evitare di depositare l'arma in armadietti o cassetti facilmente accessibili;
 - e) applicare sempre ed ovunque le misure di sicurezza per il maneggio dell'arma in modo da non costituire in nessun caso pericolo per l'incolumità propria ed altrui.
- 2 - A tal fine dovrà in particolare:
 - a) Astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra estranei che tra colleghi;
 - b) Non puntare mai l'arma, nemmeno scarica, contro persone se non in caso di necessità di fare fuoco;
 - c) Caricare e scaricare l'arma in luogo di sicurezza;
 - d) Nell'abitazione riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata dei minori;
 - e) Evitare di abbandonare l'arma all'interno di veicoli anche se chiusi a chiave;
 - f) Segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato, mantenendo l'arma costantemente efficiente e pulita;
 - g) Osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni;
 - h) Ispirarsi costantemente a criteri di prudenza.

Art. 8/bis – Strumenti di autotutela.

1 - Gli strumenti di autotutela hanno natura e scopi esclusivamente difensivi, e sono finalizzati a evitare, ove possibile, il ricorso alle armi da sparo. Con essi si intendono strumenti quali lo spray irritante (o urticante), privo di effetti lesivi permanenti e il bastone estensibile. Possono altresì essere previsti in dotazione giubbotti antitaglio, giubbotti antiproiettile, cuscini per il trattamento sanitario obbligatorio, caschi di protezione e altri dispositivi a tutela dell'integrità fisica degli operatori"

Art. 9 - Addestramento

1 - Il personale che riveste qualità di agente di Pubblica Sicurezza presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento e dopo aver superato ogni anno, a cura dell' Amministrazione di appartenenza, almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

Art. 10 – Norme di rinvio

1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme della Legge n.65/1986, del D.M. n. 145/1987, della Legge n. 110/1975, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ogni altra disposizione vigente in materia, statale o regionale, *nonché le norme del "Regolamento intercomunale del servizio associato di polizia locale" approvato con deliberazione di C.C. n. 57 del 19/12/2019"*;

Art. 11 – Norme finali

1- Il presente regolamento viene comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.M. 145/1987 ed al Ministero dell'Interno tramite il Commissario di Governo, ai sensi dell'art.11 della Legge n. 65/1986.